

Convenzione tra Istituto Penitenziario
Casa di Reclusione Pasquale De Santis
Porto Azzurro
e
Comune di Portoferraio

l'Istituto Penitenziario Pasquale De Santis di Porto Azzurro c.f. 82000790491 nella persona del Direttore Dottor Francesco D'Anselmo nato a Napoli il 19 giugno 1957 elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Istituto, in Porto Azzurro Forte San Giacomo, 1 e il Comune di Portoferraio nella persona del Dirigente Area III Architetto Mauro Parigi nato a Livorno il 18 marzo 1954, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso il Comune di Portoferraio via Garibaldi, 17.

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità che devono tendere alla rieducazione del condannato.

Vista la Legge n. 357/75 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 21 c.4 ter 354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 21, c.4ter l.354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di volontario e gratuito,

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1 comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa" ;

all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa".

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a) all'art.6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua fra l'altro, le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Art. 2
Impegno tra le parti

L'istituto si impegna a collaborare con il Comune di Portoferraio per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- segnalare al Comune di Portoferraio il nominativo di ogni detenuto ammesso al lavoro all'esterno che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti la direzione dell'istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dal Comune di Portoferraio
- comunicare il nominativo del funzionario giuridico – pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro all'esterno con i quali l'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;

preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;

- promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune di Portoferraio, attraverso la propria Società Partecipata Cosimo de' Medici Srl , (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico Comune di Portoferraio)

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di ripartizione da parte de soggetti ammessi al lavoro/in esecuzione di pena;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di ripartizione,
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti.
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento de attività di riparazione per le finalità di cui l'art. 1 della presente convenzione
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'istituto penitenziario
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto mettendoli a disposizione dell'istituto con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento di attività riparative;
- fornire un contributo spese mensile di euro 580,00 a titolo di rimborso spese
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata

Art. 3
Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata ha riflessi sostanziali sui progetti individuati in corso, sarà necessario, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso la struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria Foro di Livorno


Luogo e data

Portoferraio 20 giugno 2018.

**Il Direttore dell'istituto Penitenziario
Dottor Francesco D'Anselmo**



**Il rappresentante dell'Ente
Comune di Portoferraio
Architetto Mauro Parigi
Dirigente Area III**



**Il Presidente della Cosimo De' Medici srl
Vittorio Campidoglio**



Cosimo de' Medici S.r.l. Unipersonale

Calata Mazzini, 37
57037 Portoferraio (Li)
P.Iva 03127750491